



COMUNE di BUSSOLENO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
C.A.P. 10053 – Piazza Cavour n. 1 - Tel. 0122/49002 – Fax. 0122/640414
www.comune.bussoleno.to.it

Segretario comunale

Determinazione num.	1
del	10.01.2022

- Uff. Segreteria
- Uff. Finanziario
- Albo Pretorio
- Copia Uff.

DETERMINAZIONE

Oggetto : PROROGA AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. LUCA VOTTERO A PRESTARE ATTIVITA' LAVORATIVA A SCAVALCO PRESSO IL COMUNE DI MOMPANTERO.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

- con propria determinazione n. 01 del 16.01.2020 veniva autorizzato il dipendente Geom. Luca Vottero a prestare attività lavorativa a scavalco a favore del Comune di Mompantero con decorrenza dal 20.01.2020 e fino a tutto il 31.10.2020, salvo proroghe;
- con determina n° 16 del 15/10/2020 è stata prorogata l'autorizzazione a prestare attività lavorativa a scavalco presso il Comune di Mompantero fino al 30/06/2021, salvo ulteriori proroghe.
- con determina n° 11 del 05/07/2021 è stata prorogata l'autorizzazione a prestare attività lavorativa a scavalco presso il Comune di Mompantero fino al 31/12/2021, salvo ulteriori proroghe.

Vista la nota trasmessa dal Comune di Mompantero in data 02/12/2021 agli atti dell'ufficio, con cui richiede di prorogare l'autorizzazione al Geom. Luca Vottero, a prestare attività lavorativa a scavalco a favore del Comune di Mompantero, in orario non coincidente con quello in vigore presso questo Ente, per far fronte ad esigenze organizzative presso l'area tecnica al fine di assicurare l'assolvimento degli obblighi istituzionali, fino a tutto il 31.12.2022;

Visto l'art. 1, comma 60, della legge 23.12.1996 n. 662, e s.m.i. che prevede per i pubblici dipendenti il divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e questa sia stata concessa;

Visto l'art. 1, comma 557 della Legge 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) che recita testualmente: " I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

Visto inoltre il parere della Corte dei Conti Piemonte delibera n. 283/2013/SRCPIE/PAR che ha stabilito la sopravvivenza degli incarichi a scavalco anche dopo l'introduzione dell'art. 1 comma 42 della Legge 190/2012 che ha modificato l'art. 53 del D.Lgs 165/2001 prevedendo comunque il rispetto delle norme relative alla trasparenza e di prevenzione dei conflitti di interesse;

Visto altresì l'art. 4 del D.Lgs 30.03.2011 n. 165 il quale al 2° comma dispone che spetta ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Considerato che il medesimo D.Lgs 165/2001 riporta, all'art. 70, comma 6, la disposizione secondo cui *"A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti"*.

Tenuto conto che nell'ambito della organizzazione comunale e in riferimento al Regolamento sugli uffici e dei servizi è rilevabile la competenza del Segretario Comunale al rilascio di detta autorizzazione, in virtù del principio di separazione tra le funzioni di controllo e indirizzo e quelle di gestione, di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000;

Analizzate le disposizioni dell'art. 53 – commi 6 e seguenti – del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, come introdotti e/o modificati dalla legge 6.11.2012 n. 190. Ai sensi del comma 7 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 smi si è riscontrata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

Ritenuto pertanto di prorogare l'autorizzazione al dipendente Geom. Luca Vottero, a prestare attività lavorativa a scavalco a favore del Comune di Mompantero fino a tutto il 31/12/2022 in orario non coincidente con quello in vigore presso questo Ente;

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Di prorogare l'autorizzazione al Geom. Luca Vottero, dipendente di questo Comune a tempo pieno e indeterminato – Cat. D - , a prestare attività lavorativa a scavalco a favore del Comune di Mompantero fino a tutto il 31/12/2022, per circa n. 12 ore settimanali , in orario non coincidente con quello in vigore presso questo Ente;
3. Di richiedere al Comune di Mompantero la comunicazione degli emolumenti corrisposti, ai fini dell'anagrafe delle prestazioni.
4. Di trasmettere copia della presente al Comune richiedente.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marietta CARCIONE